

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2021, n. 424.

Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione, in via sperimentale, da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione, in via sperimentale, da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare lo schema di “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione, in via sperimentale, da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2”, allegato alla presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati 1, 2 e 3, quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al direttore regionale alla Salute e welfare di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1;

3) di dare mandato, altresì, per quanto di competenza, ai direttori generali delle Az. USL di intraprendere tutte le azioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto nel suddetto Accordo, nel rispetto delle specifiche tecniche e operative che verranno definite dai competenti Servizi della Direzione regionale di concerto con il Commissario per l'emergenza Covid dott. Massimo D'Angelo;

4) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione, in via sperimentale, da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2.

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, con particolare riferimento all'art. 1, comma 471, come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. “Sostegni”) che stabilisce che “*In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del ministro della Salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale,*

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”;

Considerato che il citato art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021, 41 dispone che “Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6”, laddove il menzionato comma 406-ter recita: “Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662” e i commi 4, 5 e 6 recitano: “4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del ministro della Salute, adottato di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e Federfarma e Assofarm, acquisito il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, in attuazione del succitato articolo 1, comma 417, della legge di bilancio 2021, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS-CoV-2;

Considerato che tale Accordo quadro stabilisce, tra l'altro, che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale, demandando ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 26 marzo 2021 con la quale, in attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021, è stato riformulato il Piano vaccinale recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 31 dicembre 2020;

Dato atto che le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della farmacia dei servizi, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione, come anche positivamente riscontrato nel Programma di somministrazione di test rapidi per la identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2 nella popolazione studentesca e nel personale docente e non docente dell'Umbria, tutt'ora in corso;

Ritenuto, pertanto, strategico, con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, il coinvolgimento delle Farmacie quali punti vaccinali territoriali, al fine di favorire un'ampia adesione dei cittadini alla campagna vaccinale;

Dato atto che i competenti Servizi della Direzione regionale Salute e welfare, di concerto con il Commissario per l'emergenza Covid dott. Massimo D'Angelo, hanno quindi avviato un tavolo di confronto con le Associazioni delle Farmacie per addivenire alla definizione dell'Accordo regionale per la somministrazione dei vaccini in farmacia, a norma del citato articolo 1, comma 417, della legge di bilancio 2021, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in recepimento del succitato Accordo quadro e nel rispetto del Piano Strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Dato atto, altresì, che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto Accordo regionale con le Associazioni delle Farmacie, trovano copertura economica nell'ambito del Fondo sanitario indistinto regionale, a valere sulle risorse individuate ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. n. 41/2021;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)